

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
617/2014/R/GAS**

**RIFORMA DELLA REGOLAZIONE IN MATERIA DI UTILIZZO FLESSIBILE DELLA
CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL E DI RISOLUZIONE DELLE CONGESTIONI PER
L'ACCESSO AI TERMINALI**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

11 dicembre 2014

Premessa

Il presente documento per la consultazione esprime gli orientamenti dell'Autorità su alcuni miglioramenti ed ottimizzazioni dell'attuale normativa relativa all'utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl ed ai criteri di risoluzione delle congestioni per l'accesso ai terminali, ritenuti opportuni alla luce dell'evoluzione del contesto di riferimento.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **25 gennaio 2014**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione	4
2. Il contesto infrastrutturale, normativo e di mercato	4
3. Orientamenti per la revisione della deliberazione n. 167/05	6
Allegato A: Modifiche all'articolato della deliberazione n. 167/05	10

1. Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05), l'Autorità ha definito, ai sensi dell' articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i criteri atti a garantire agli utenti l'accesso al servizio di rigassificazione del gnl e ad assicurare l'imparzialità e neutralità di gestione delle infrastrutture.
- 1.2 La finalità del presente documento per la consultazione è quella di illustrare gli orientamenti dell'Autorità in merito ad alcuni interventi di aggiornamento e riforma della regolazione definita con la deliberazione n. 167/05 ritenuti opportuni alla luce dell'avvenuta evoluzione del contesto internazionale dell'approvvigionamento del gnl, dell'assetto normativo europeo e, più in generale, del mercato del gas naturale.
- 1.3 Più in particolare gli ambiti di intervento di riforma individuati dall'Autorità attengono ai seguenti aspetti:
 - a) l'utilizzo flessibile della capacità di rigassificazione del gnl conferita agli utenti;
 - b) le modalità di risoluzione delle eventuali congestioni contrattuali.
- 1.4 Si precisa che il presente documento per la consultazione non riguarda il tema della flessibilità della riconsegna agli utenti del gas rigassificato, attualmente oggetto di sperimentazione secondo le disposizioni della deliberazione 502/2013/R/gas.
- 1.5 Nel seguito verranno illustrati il contesto infrastrutturale, normativo e di mercato del servizio di rigassificazione del gnl (capitolo 2) e verranno presentati gli orientamenti dell'Autorità in merito alle esigenze di riforma (capitolo 3). Si riportano inoltre in allegato le proposte di modifica all'articolato della deliberazione n. 167/05 conseguenti agli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione.

2. Il contesto infrastrutturale, normativo e di mercato

- 2.1 La regolazione di cui alla deliberazione n. 167/05 è stata definita in un contesto del sistema gas caratterizzato dalla scarsità della capacità di rigassificazione disponibile e dall'assenza di strumenti idonei a contrastare efficacemente eventuali ipotesi di accaparramento della stessa capacità. Il gnl era considerato un fattore strategico per ottenere l'accesso diretto al mercato nazionale del gas, in particolare per i soggetti con minore possibilità di accesso al sistema dei gasdotti esteri ed ai punti di entrata dei gasdotti nazionali.

- 2.2 Infatti alla data della liberalizzazione del settore del gas, in Italia era operativo il solo terminale di rigassificazione di Panigaglia. Negli anni termici dal 2001/2002 al 2003/2004 la capacità di rigassificazione disponibile è stata sempre completamente conferita su base annuale sulla base delle disposizioni transitorie contenute nella deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01 e alcune richieste di accesso sono rimaste insoddisfatte.
- 2.3 Nell'anno termico 2004/2005 la capacità di rigassificazione dell'impianto di Panigaglia è stata conferita quasi interamente sulla base di condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione predisposte da Gnl Italia ed approvate dall'Autorità con deliberazione 20 ottobre 2004, n. 184/04.
- 2.4 A decorrere dall'anno termico 2005/2006, in esito alle procedure effettuate ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione n. 167/05, la capacità di rigassificazione del terminale di Panigaglia non è mai stata interamente conferita.
- 2.5 La situazione della disponibilità di rigassificazione in Italia è profondamente mutata nel 2009 con l'avviamento del terminale al largo di Rovigo realizzato dalla società Terminale Adriatico che consente di immettere nella rete nazionale circa 8 GSmc all'anno. L'infrastruttura è aperta all'accesso dei terzi per una quota del 20%, corrispondente ad una capacità di 2,6 Mmc all'anno.
- 2.6 L'offerta di capacità di rigassificazione si è recentemente ulteriormente incrementata a seguito dell'avvio, alla fine di dicembre 2013, delle attività commerciali del nuovo terminale al largo di Livorno realizzato dalla società OLT Offshore Lng Toscana. La nuova infrastruttura, individuata dal governo come struttura essenziale ed indispensabile per la sicurezza del sistema gas nazionale ha una capacità di rigassificazione di circa 3,75 GSmc all'anno.
- 2.7 L'attuale contesto si caratterizza per l'abbondanza di capacità di rigassificazione disponibile non conferita presso tutti i terminali italiani, a fronte di un calo della domanda di gas in Europa. Dopo il crollo connesso con la crisi economica del 2009, i consumi di gas dei paesi dell'Unione europea non hanno infatti ripreso i livelli e la dinamica di crescita registrata negli anni precedenti.
- 2.8 I terminali di rigassificazione europei hanno risentito inoltre negativamente della forte crescita della domanda di gnl avvenuta nell'area del Pacifico per far fronte alla chiusura della capacità di generazione elettronucleare per manutenzione straordinaria e controlli di sicurezza dopo il disastro di Fukushima in Giappone e del conseguente spostamento in tale area del traffico delle navi metaniere.
- 2.9 Le importazioni via nave metaniera nel Pacifico sono infatti aumentate sia dalla Russia sia dal Qatar, con contratti spot provenienti perfino da paesi del bacino mediterraneo e atlantico tra cui Algeria, Egitto, Nigeria, Norvegia, Trinidad e Tobago.

- 2.10 L'eccesso di domanda sull'offerta, ha avuto effetti rilevanti sul prezzo non solo per le forniture giapponesi, ma anche per tutta l'area asiatica, rendendo di riflesso meno competitiva la fornitura di gnl in Europa.
- 2.11 Anche l'assetto normativo del sistema gas si è fortemente evoluto rispetto a quello nel quale si sono definite le disposizioni della deliberazione n.167/05.
- 2.12 In particolare l'implementazione nella regolazione nazionale delle direttive europee in materia di allocazione della capacità transfrontaliera e congestion management nonché l'introduzione di un sistema di bilanciamento, di mercato hanno reso più agevole e flessibile l'accesso alle infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e hanno fatto emergere solidi riferimenti di mercato anche per l'individuazione del valore delle varie risorse del sistema.
- 2.13 Alla luce di quanto sopra illustrato, il servizio di rigassificazione del gnl, nel nuovo contesto infrastrutturale, normativo e di mercato assume sempre più il ruolo di risorsa in un mercato globale, svincolata dalle vecchie relazioni univoche tra terminali di liquefazione e terminali di rigassificazione formalizzate in contratti di tipo take or pay di lungo periodo.
- 2.14 Ai terminali di rigassificazione è richiesta sempre di più la disponibilità a fornire agli utenti un accesso flessibile, sia attraverso l'offerta di servizi di tipo spot sia mediante la previsione di modalità di utilizzo delle capacità contrattualizzate adeguate ad un contesto dinamico. Emerge conseguentemente, l'esigenza da parte degli utenti di poter usufruire di regole di utilizzo della capacità conferita più flessibili, coerenti con la gestione di breve termine degli approvvigionamenti e della logistica del trasporto marittimo che si sta consolidando del mercato del gnl, e che pertanto non impongano decisioni di programmazione troppo anticipate rispetto all'attuale contesto di mercato nel quale gli operatori stabiliscono tipicamente le destinazioni dei carichi al massimo uno o due mesi prima della data di consegna.

3. Orientamenti per la revisione della deliberazione n. 167/05

Regolazione vigente in materia di accesso ai terminali e risoluzione delle congestioni

- 3.1 La deliberazione n. 167/05 prevede che la capacità per il servizio di rigassificazione continuativo sia conferita:
- a) per un anno termico, tramite una procedura di conferimento che si svolge tra l'1 luglio e l'1 agosto di ogni anno, con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno;
 - b) per periodi pluriennali, non superiori ai 5 anni termici, nell'ambito della medesima procedura di cui alla precedente lettera a), con effetto però dall'1 ottobre del secondo anno successivo;

- c) per periodi inferiori all'anno tramite conferimento in corso anno termico della capacità eventualmente non conferita nelle procedure annuali e pluriennali o che risulta non utilizzata dagli utenti nel programma delle consegne di gnl definito due mesi di prima del previsto utilizzo.

L'impresa di rigassificazione conferisce inoltre, per il servizio spot, la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito del programma delle consegne definito nel mese M-1.

- 3.2 L'articolo 5 della deliberazione n. 167/05 prevede, nel caso in cui le capacità annuali e/o pluriennali richieste siano superiori alle capacità conferibili, che l'impresa di rigassificazione soddisfi prioritariamente le richieste dei titolari di contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e, in seconda battuta, quelle dei titolari di contratti di importazione pluriennali ed annuali. Nel caso in cui la capacità conferibile sia inferiore a quella necessaria per soddisfare le richieste dei titolari prioritari, l'impresa di rigassificazione applica un criterio di ripartizione pro quota nell'ambito della fascia prioritaria "congestionata".
- 3.3 Al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte di utenti titolari dei richiamati diritti di priorità, l'articolo 7 della deliberazione n. 167/05 consente agli utenti di scambiare con altri utenti la capacità di rigassificazione conferita ma non di cederla sul mercato secondario.
- 3.4 Sul tema giova comunque evidenziare come il criterio di accesso prioritario relativo alla titolarità di contratti di tipo take or pay sia, nei fatti, venuto meno, in considerazione del fatto che la deliberazione n. 167/05 prevede che si applichi *"fino al minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità"*. L'unico terminale in esercizio nell'anno termico 2001/2002 era quello di Panigaglia, presso il quale nell'ultimo anno termico i volumi riconsegnati per la rigassificazione riconducibili a contratti di tipo take or pay sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998 sono stati pari a zero.
- 3.5 Al fine di evitare fenomeni di accaparramento di capacità che limitino le possibilità di accesso con effetti anticoncorrenziali, la deliberazione n. 167/05 prevede, all'articolo 11, disposizioni applicabili ai casi di mancato utilizzo della capacità conferita. L'attuale formulazione dell'articolo, frutto di un primo intervento di flessibilizzazione effettuato con la deliberazione ARG/gas 54/10, dispone che l'utente che non abbia utilizzato in un anno termico almeno il 90% della capacità conferita sulla base dei diritti di priorità sopra illustrati, debba rendere disponibile al terminale per il conferimento a terzi, per tutti i restanti anni termici in cui risulta titolare di capacità di rigassificazione, una quota di capacità corrispondente a quella non utilizzata.

- 3.6 Le disposizioni dell'articolo 11 non si applicano in relazione alla capacità non utilizzata resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi con almeno due mesi di anticipo rispetto al mese di consegna nonché all'eventuale mancato utilizzo derivante da eventi documentati di forza maggiore. In quest'ultimo caso l'utente interessato è comunque tenuto a rendere tempestivamente disponibile a terzi la capacità che non può utilizzare per effetto dell'evento.
- 3.7 Nel seguito del presente paragrafo sono prospettati gli orientamenti dell'Autorità per la revisione degli aspetti della vigente regolazione fin qui illustrati. Le modifiche prospettate rispondono a varie esigenze rappresentate in diversi contesti, formali e informali, da parte di utenti della rigassificazione e operatori dei terminali, anche a seguito dell'esperienza acquisita nei primi anni di attuazione della regolazione e del richiamato mutato quadro di riferimento. Le principali esigenze rappresentate attengono all'opportunità di:
- a) aggiornare la regolazione al mutato quadro normativo e di mercato, introducendo una maggiore flessibilità nell'utilizzo della capacità conferita agli utenti dei terminali;
 - b) agevolare il conferimento della capacità di rigassificazione, anche di breve durata o occasionale, anche al fine di incrementare la liquidità e la sicurezza del sistema gas.

Orientamenti per la revisione dei criteri di accesso

- 3.8 L'Autorità, come evidenziato anche nel documento per la consultazione 528/2014/A che illustra lo schema di linee strategiche per il quadriennio 2015-2018, ritiene opportuno procedere ad una revisione delle condizioni di accesso al servizio di rigassificazione completando il passaggio verso efficienti meccanismi di mercato per l'allocazione della capacità.
- 3.9 In considerazione della complessità della materia, dei tempi necessari per una completa disamina di tutti gli aspetti della stessa e dell'esigenza di garantire la più ampia partecipazione a tutti i soggetti interessati, l'Autorità intende prevedere una successiva consultazione *ad hoc* su tali aspetti, limitando per il momento le modifiche alla vigente regolazione alle sole disposizioni in materia di flessibilizzazione della consegna del gnl ai terminali e di risoluzione delle congestioni, nonché ad una semplificazione degli adempimenti connessi con l'accesso ai terminali di rigassificazione consistente nell'eliminazione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità della copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso (comma 4.5 della deliberazione n. 167/05).

Orientamenti per la revisione dei criteri di flessibilizzazione della consegna del gnl e di risoluzione delle congestioni

3.10 Come evidenziato nel documento per la consultazione 528/2014/A, la promozione dell'utilizzo flessibile dei terminali di rigassificazione riguarda principalmente la rimozione dei limiti in materia di rilascio delle capacità conferite e lo sviluppo di un mercato secondario delle stesse capacità alla luce dell'accresciuta disponibilità di capacità di rigassificazione del sistema nazionale e della conseguente riduzione del rischio di accaparramento della stessa.

3.11 Più in particolare, l'Autorità ritiene opportuno:

- a) introdurre, all'articolo 7 della deliberazione n. 167/05, la possibilità di cessione bilaterale tra utenti della capacità conferita secondo modalità definite nel codice di rigassificazione; come già evidenziato, si ritengono infatti venuti meno i rischi di comportamenti opportunistici paventati nel precedente assetto di mercato;
- b) integrare, al medesimo articolo 7, le attuali disposizioni in tema di rilascio della capacità conferita disciplinando la possibilità per l'utente di revocare l'eventuale messa a disposizione dell'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi della capacità non utilizzabile; la revoca sarebbe consentita in ogni momento, purché al di fuori dell'arco temporale compreso:
 - tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento, relativamente alla capacità per il servizio di rigassificazione continuativo;
 - tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento ed un termine, definito nel codice di rigassificazione, entro il quale gli utenti possono presentare la richiesta della capacità pubblicata, relativamente alla capacità per il servizio spot;
- c) prevedere, sempre all'articolo 7 della deliberazione n. 167/05, che l'impresa di rigassificazione renda disponibile per il conferimento di tipo spot, sulla base di un criterio di tipo first come/first served, l'eventuale capacità non richiesta entro il suddetto termine definito nel codice di rigassificazione;
- d) ridurre da M-2 (due mesi prima) a M-1 (un mese prima), il termine per il rilascio della capacità conferita non utilizzabile oltre il quale la medesima capacità, in caso di mancata consegna, concorre alla possibile applicazione delle disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita (articolo 11 della deliberazione n. 167/05) ;
- e) prevedere, sempre all'articolo 7 della deliberazione n. 167/05, che l'impresa di rigassificazione verifichi e comunichi la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni per il mancato utilizzo della capacità

conferita entro l'1 novembre e che l'utente interessato possa comunque presentare eventuale reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

- 3.12 Infine, in considerazione del fatto che l'assetto regolatorio vigente prevede la declinazione delle norme della deliberazione n. 167/05 in disposizioni dettagliate contenute nei codici di rigassificazione approvati dall'Autorità, si invitano i soggetti interessati a segnalare l'eventuale opportunità di introdurre modifiche a specifiche disposizioni dei medesimi codici al fine di perseguire gli obiettivi illustrati nel presente documento per la consultazione.

S1. Si condividono gli orientamenti per la revisione dei criteri di flessibilizzazione della consegna del gnl e di risoluzione delle congestioni? Se no, per quale motivo?

S2. Quali altre disposizioni della deliberazione 167/05 e/o dei codici di rigassificazione ritenete opportuno modificare al fine di favorire la promozione dell'utilizzo flessibile dei terminali di rigassificazione?

Allegato A: Modifiche all'articolato della deliberazione n. 167/05

Si riportano in Allegato A le modifiche all'articolato della deliberazione n. 167/05 conseguenti agli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione. Le modifiche sono evidenziate in modalità revisione.

Allegato A: Modifiche all'articolato della deliberazione n. 167/05

Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 115/07, ARG/gas 55/09, 54/10, e 297/2012/R/GAS, e...

Deliberazione 1 agosto 2005

Adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e di norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione (deliberazione n. 167/05)

Parte 1 Disposizioni generali

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) e le seguenti definizioni:
- a. anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
 - b. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - c. capacità esistente è la capacità di rigassificazione in esercizio ~~nell'anno termico 2005/2006~~;
 - d. capacità di rigassificazione conferita, o capacità conferita, è la capacità di rigassificazione determinata dall'esito del conferimento della quale il singolo richiedente ha diritto di disporre secondo le modalità ed i limiti del presente provvedimento;
 - e. capacità di rigassificazione disponibile, o capacità disponibile, è la capacità di rigassificazione non conferita;
 - f. contratto di importazione *take or pay* sottoscritto anteriormente al 10 agosto 1998 è l'insieme degli accordi di compravendita e trasporto di Gnl, contenenti clausole di tipo *take or pay*, sottoscritti entro tale data ai fini dell'approvvigionamento con Gnl del mercato italiano del gas naturale;
 - g. impresa di rigassificazione è l'impresa esercente il servizio di rigassificazione;
 - h. mese M-N è l'N-esimo mese precedente al mese M;
 - i. Ministero è il Ministero delle attività produttive;

- j. scostamento mensile è la differenza fra il volume di Gnl programmato in consegna per il mese M nel programma delle consegne definito il mese M-2 e il volume di Gnl effettivamente consegnato nel mese M;
 - k. scostamento annuale è la somma dei valori positivi dello scostamento mensile estesa a ciascun mese di un anno termico;
 - l. servizio di rigassificazione è la ricezione delle navi metaniere, lo scarico, lo stoccaggio, la vaporizzazione del Gnl e la riconsegna, presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto, di quantità di gas naturale equivalenti in termini energetici, dedotti consumi e perdite, al Gnl preso in consegna;
 - m. servizio di rigassificazione continuativo è il servizio di rigassificazione che prevede la consegna del Gnl secondo la programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
 - n. servizio di rigassificazione spot è il servizio di rigassificazione erogato con riferimento ad una singola scarica da effettuarsi in data prestabilita individuata dall'impresa di rigassificazione a seguito della programmazione mensile delle consegne disciplinata all'articolo 9;
 - o. terminale di rigassificazione o terminale è l'impianto che assicura l'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - p. utente è l'utilizzatore del sistema gas che ha stipulato un contratto di rigassificazione.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento la capacità di rigassificazione è individuata con riferimento al volume di Gnl che può essere consegnato presso il terminale in un dato periodo, non superiore all'anno termico, nel rispetto dei vincoli tecnici e di gestione dello stesso, ed al massimo numero di scariche con le quali tale volume può essere consegnato.

Articolo 2

Oggetto ed ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce criteri atti a garantire la libertà di accesso e di erogazione a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione in condizioni di normale esercizio, prevedendo obblighi a carico dei soggetti che erogano detto servizio.

Parte 2

Accesso al servizio di rigassificazione

Titolo 1

Obblighi informativi in capo all'impresa di rigassificazione

Articolo 3

Obblighi informativi a beneficio degli utenti

- 3.1 L'impresa di rigassificazione pubblica, nel proprio sito internet, la seguente documentazione:

- a. descrizione generale del terminale e caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento dalla nave del Gnl, allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;
 - b. capacità di rigassificazione complessiva del terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale di dieci anni, nonché i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;
 - c. modalità e procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla scarica di Gnl presso il terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonché i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;
 - d. specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;
 - e. prestazioni di eventuali impianti del terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e costi del relativo servizio;
 - f. indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e relative procedure che devono essere assolti dall'utente ai fini della consegna del Gnl;
 - g. indicazione dei vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il terminale;
 - h. elenco delle navi metaniere abilitate alla scarica;
 - i. modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di *boil-off* fra gli utenti del terminale e andamento storico degli stessi;
- 3.2 L'impresa di rigassificazione comunica all'utente interessato, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'esito della procedura e delle verifiche di cui al precedente comma, lettera c. In caso di esito negativo, l'impresa di rigassificazione motiva dettagliatamente le proprie conclusioni, fornendo altresì le informazioni circa le modifiche che possono essere apportate alle strutture della nave e/o del terminale per consentire l'abilitazione della nave alla scarica.
- 3.3 L'impresa di rigassificazione esercente terminali di Gnl in corso di realizzazione o potenziamento pubblica con un anticipo di almeno venti mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità sarà disponibile:
- a. gli estremi di tale intervallo temporale;
 - b. la documentazione di cui al comma 3.1;
 - c. la procedura di cui all'articolo 5, comma 7.

Articolo 4

Obblighi informativi a beneficio dell'Autorità

- 4.1 L'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità una relazione contenente le seguenti informazioni:

- a. capacità di rigassificazione dell'impianto (espressa in metri cubi di Gnl per anno e relativo numero di discariche), metodologia utilizzata per la sua determinazione e condizioni assunte;
 - b. schema di funzionamento dell'impianto, con l'indicazione delle prestazioni dei suoi principali elementi in condizioni di normale esercizio.
- 4.2 La relazione di cui al comma precedente è trasmessa entro sessanta giorni dall'adozione del presente provvedimento nel caso del terminale esistente e contestualmente alla trasmissione della procedura di cui al comma 5.7 negli altri casi.
- 4.3 L'impresa di rigassificazione trasmette un aggiornamento della relazione di cui al comma 4.1 entro trenta giorni dal modificarsi delle informazioni ivi contenute.
- 4.4 Entro il giorno 15 di ogni mese l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità i dati e le informazioni relative a:
- a. capacità di rigassificazione offerte, richieste e conferite;
 - b. consuntivo di utilizzo del terminale nel mese precedente, ed in particolare:
 - il profilo, con dettaglio giornaliero, con il quale il gas è stato riconsegnato a ciascun utente;
 - per ogni approdo effettuato, l'utente, il volume di Gnl consegnato, la data, la durata dell'ormeggio presso il pontile del terminale, la nave utilizzata;
 - gli scambi e cessioni di Gnl e di gas naturale fra utenti;
 - gli scambi e le cessioni di capacità di rigassificazione fra utenti;
 - la capacità resa disponibile dagli utenti all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi;
 - il programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 4.5 I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione tengono a disposizione dell'Autorità per una durata di cinque anni ~~trasmettono contestualmente all'Autorità~~ copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche e li trasmettono all'Autorità previa eventuale richiesta degli uffici.

Titolo 2

Conferimento di capacità di rigassificazione

Articolo 5

Conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione esistente

- 5.1 Il presente articolo disciplina il conferimento per il servizio di rigassificazione continuativo della capacità di rigassificazione:
- esistente;
 - di nuova realizzazione relativamente alla quale non sia stata richiesta o concessa l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04;
 - di nuova realizzazione che non costituisca oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 239/04.
- 5.2 La richiesta di conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo contiene:

- a. la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di scariche;
 - b. il periodo per il quale si richiede il servizio;
- ed attesta:
- c. la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a e b;
 - d. al fine del conferimento di capacità esistente, l'eventuale titolarità di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, e per ciascuno di essi, il minore fra i volumi di Gnl relativi a ciascun anno termico a partire dall'anno termico 2001/2002 consegnati per la rigassificazione nel terminale presso il quale si richiede capacità;
 - e. la disponibilità di navi metaniere omologate per la scarica al terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;
 - f. l'autorizzazione all'attività d'importazione, rilasciata dal Ministero, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00.
- 5.3 L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità con il seguente ordine di priorità:
- a. ai soggetti titolari di contratti di importazione *take or pay* sottoscritti anteriormente al 10 agosto 1998, fino al volume attestato ai sensi del comma 5.2, lettera d, per la sola capacità esistente;
 - b. ai soggetti titolari di contratti di importazione pluriennali;
 - c. ai soggetti titolari di contratti di importazione annuali.
- 5.4 Nel caso in cui la capacità richiesta relativamente ad una delle fasce di priorità di cui al comma precedente risultasse superiore alla capacità conferibile, l'impresa di rigassificazione ripartisce tale capacità in proporzione alle richieste relative a tale fascia di priorità.
- 5.5 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali è determinato il numero di scariche che può essere conferito a ciascun utente sulla base del volume di Gnl oggetto della capacità richiesta e riproporzionato secondo i criteri di cui ai commi 5.3 e 5.4.
- 5.6 La capacità di rigassificazione è conferita per periodi di durata:
- a. di un anno termico; in tal caso il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del medesimo anno e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio del medesimo anno;
 - b. fino a cinque anni termici ai soggetti e nei limiti di cui al comma 5.3, lettere a e b; in tal caso, e fatto salvo quanto stabilito al comma 5.8, il conferimento si conclude entro l'1 agosto di ogni anno con effetto dall'1 ottobre del secondo anno successivo e le richieste di conferimento devono essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio dell'anno in cui si conclude il conferimento.
- 5.7 L'impresa di rigassificazione comunica all'Autorità l'esito della procedura di cui ai commi precedenti entro 15 giorni dal suo completamento.
- 5.8 L'impresa di rigassificazione esercente capacità di rigassificazione di nuova realizzazione di cui al comma 5.1, con un anticipo di almeno ventitré mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio, trasmette all'Autorità, per la verifica di cui al successivo comma, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di detta capacità e definisca in particolare:

- a. modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 3, comma 3;
 - b. termine di conclusione del conferimento; tale termine, relativamente al conferimento di durata fino a cinque anni termici, deve essere anteriore di almeno dodici mesi rispetto alla data di inizio dell'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio;
 - c. modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;
 - d. modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.
- 5.9 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della procedura di cui al precedente comma, l'Autorità verifica che le disposizioni ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità, e comunica all'impresa di rigassificazione interessata, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette disposizioni. Qualora l'Autorità non si pronunci entro tale termine, la procedura si intende positivamente verificata.

Articolo 6

Conferimento di capacità in corso di anno termico

- 6.1 L'impresa di rigassificazione nel corso dell'anno termico conferisce per il servizio di rigassificazione continuativo:
- a. la capacità di rigassificazione che risulta disponibile, o che è resa disponibile da un utente ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nell'anno termico in corso;
 - b. la capacità di rigassificazione che risulta non utilizzata nel mese M sulla base del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9, definito nel mese M-2.
- 6.2 L'impresa di rigassificazione conferisce per il servizio spot la capacità di rigassificazione che risulta disponibile nel mese M a seguito della definizione nel mese M-1 del programma delle consegne del Gnl di cui all'articolo 9.
- 6.3 Il conferimento di capacità di cui ai commi 6.1 e 6.2 avviene secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, che tengano conto dell'esigenza di massimizzare l'utilizzo dell'impianto, definite nel codice di rigassificazione.

Articolo 7

Messa a disposizione della capacità conferita e Transazioni di capacità di rigassificazione fra utenti

- 7.1 L'impresa di rigassificazione consente lo scambio e la cessione di capacità di rigassificazione fra utenti secondo modalità definite nel codice di rigassificazione.

- 7.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione le modalità con le quali gli utenti rendono disponibile all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi la capacità non utilizzabile di cui dispongono.
- 7.3 L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di rigassificazione relativamente alla capacità resa disponibile ai sensi del comma precedente nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi.
- 7.4 È consentita all'utente la revoca della messa a disposizione della capacità in ogni momento, purché al di fuori dell'arco temporale compreso:
- a. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento, relativamente alla capacità per il servizio di rigassificazione continuativo;
 - b. tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa di rigassificazione, delle capacità oggetto di conferimento ed un termine, definito nel codice di rigassificazione, entro il quale gli utenti possono presentare la richiesta della capacità pubblicata, relativamente alla capacità per il servizio spot.
- 7.5 L'impresa di rigassificazione rende disponibile per il conferimento di tipo spot, sulla base di un criterio di tipo first come/first served, l'eventuale capacità non richiesta entro il termine di cui al precedente comma 7.4, lettera b.

Articolo 8

Garanzia finanziaria

- 8.1 L'impresa di rigassificazione può richiedere all'utente il rilascio di una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento di capacità di rigassificazione e dalla conseguente erogazione del servizio, nel rispetto del principio di non discriminazione e trasparenza. Le predette obbligazioni comprendono il riconoscimento dei costi di trasporto ai sensi del comma 10bis.4.
- 8.2 L'importo della garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio deve risultare proporzionato a tali obbligazioni contrattuali e non deve costituire un'indebita barriera all'entrata di nuovi utenti nel mercato. La garanzia vale per tutta la durata del contratto di rigassificazione.
- 8.3 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di proporre all'Autorità, ai fini della sua approvazione, la richiesta di strumenti alternativi di garanzia, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 8.1 e 8.2.

Parte 3

Erogazione del servizio di rigassificazione

Titolo 1

Condizioni minime per l'esecuzione dei contratti

Articolo 9

Programmazione delle consegne del Gnl

- 9.1 L'impresa di rigassificazione stabilisce, ogni mese, per il trimestre successivo il programma delle consegne del Gnl sulla base delle proposte di programma presentate dagli utenti.
- 9.2 Il programma delle consegne del Gnl contiene il dettaglio, per ciascun mese del trimestre, del numero di scariche per utente ed il relativo volume di Gnl previsto in scarica, nonché la data prevista per ogni scarica relativamente al primo mese del trimestre.
- 9.3 Il termine per la definizione del programma è fissato nel codice di rigassificazione, in ogni caso non oltre il quarto giorno lavorativo precedente alla fine di ciascun mese.
- 9.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione, nel rispetto dei criteri di imparzialità e non discriminazione:
 - a. le modalità ed i vincoli con i quali gli utenti redigono le proprie proposte di programma;
 - b. le modalità con le quali stabilisce il programma delle consegne del Gnl nel caso in cui non possa soddisfare tutte le proposte di programma presentate. Tali modalità tengono conto dell'esigenza di privilegiare la regolarità delle consegne da parte di ciascun utente e di massimizzare l'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti.

Articolo 10

Programmazione della rigassificazione

- 10.1 L'impresa di rigassificazione definisce, sulla base del programma delle consegne di Gnl, il programma di rigassificazione con l'orizzonte temporale di un mese.
- 10.2 Il programma di rigassificazione indica con dettaglio giornaliero e per singolo utente il gas naturale che è previsto in riconsegna. Esso è aggiornato all'effettivo andamento delle consegne di Gnl da parte degli utenti, nonché all'effettiva operatività del terminale.
- 10.3 L'impresa di rigassificazione comunica tempestivamente a ciascun utente, nelle parti che lo riguardano, il programma di rigassificazione e i suoi aggiornamenti.
- 10.4 L'impresa di rigassificazione definisce nel proprio codice di rigassificazione le modalità con le quali determina ed aggiorna il programma di rigassificazione nel rispetto dei criteri di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto dell'esigenza di riconsegnare il gas naturale con un profilo quanto più regolare possibile nel corso del mese, salvo diversa richiesta degli utenti in presenza di flessibilità operative nella riconsegna.

Articolo 10bis

Obblighi relativi alla riconsegna del gas

- 10bis.1 Le imprese di rigassificazione, secondo procedure stabilite nel codice di rete, ai sensi dei commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 137/02 consegnano i quantitativi di gas, oggetto del servizio di rigassificazione e dei quali sono titolari i propri utenti, all'impresa maggiore di trasporto, che li prende in consegna ai fini della riconsegna ai medesimi utenti nell'ambito del servizio di trasporto.
- 10bis.2 Ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui al comma precedente:

- a) le imprese di rigassificazione richiedono, secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/02, la capacità di trasporto funzionale all'erogazione dei propri servizi determinata, fermi restando i conferimenti di cui alla deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10, in misura pari alla quota del *send out* massimo (definito al comma 1.1, lettera o, della deliberazione ARG/gas 2/10) corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita agli utenti e la capacità di rigassificazione del terminale;
 - b) fatto salvo quanto previsto al comma 10bis.6, gli utenti del servizio di rigassificazione devono essere anche utenti dell'impresa maggiore di trasporto.
- 10bis.3 Con il conferimento della capacità di trasporto all'impresa di rigassificazione, quest'ultima diviene, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri utenti, responsabile degli adempimenti che discendono dal relativo contratto di trasporto, funzionali all'immissione di gas naturale nella titolarità dei propri utenti presso il punto di entrata della rete nazionale dei gasdotti interconnesso con il terminale di rigassificazione. Gli adempimenti comprendono la programmazione dei quantitativi immessi nella titolarità di ciascun utente presso il predetto punto e il rispetto dei parametri di qualità e pressione.
- 10bis.4 Ai fini della copertura dei costi di trasporto associati al punto di entrata interconnesso il terminale di rigassificazione, l'impresa di rigassificazione applica ad ogni utente:
- a) un corrispettivo pari al corrispettivo unitario di capacità relativo al punto di entrata moltiplicato per la quota del *send out* massimo corrispondente al rapporto fra la capacità di rigassificazione conferita all'utente e la capacità di rigassificazione del terminale, ovvero se superiore per la quota di capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l'erogazione del servizio di rigassificazione al medesimo utente;
 - b) il corrispettivo variabile di trasporto nonché la quota percentuale a copertura del gas di autoconsumo di cui al comma 9.1 della RTTG approvata con la deliberazione 1 dicembre 2009 ARG/gas 184/09.
- 10bis.5 Le modalità applicative delle previsioni di cui ai precedenti commi 10bis.2 lettera a) e 10bis.4 sono disciplinate nell'ambito del codice di rigassificazione e prevedono le modalità con le quali sono attribuiti i costi di trasporto agli utenti nei casi di cessioni e trasferimenti di capacità assicurando, in tali casi, l'invarianza dei corrispettivi di trasporto complessivamente applicati.
- 10bis.6 L'impresa di rigassificazione consente all'utente di indicare uno o più utenti del servizio di trasporto cui ripartire, secondo regole definite nel codice di rigassificazione, i quantitativi di gas di competenza ai fini della consegna all'impresa di trasporto ai sensi del comma 10bis.1. Ove l'utente della rigassificazione eserciti tale facoltà per gli interi quantitativi di competenza, al medesimo utente non si applicano le previsioni di cui al comma 10bis.2, lettera b).

Articolo 11

Disposizioni in caso di mancato utilizzo della capacità conferita

11.1 Qualora, relativamente ad un utente del servizio continuativo e ad un anno termico A, risultasse $V_{cons} < 0,90 \cdot V_{prio}$, il medesimo utente, per ciascun anno termico per il quale egli risulta titolare di capacità conferita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b, rende disponibile all'impresa di rigassificazione, per il conferimento a terzi ai sensi del comma 11.3, la seguente capacità:

a. volume pari a $V_{prio} - V_{cons}$;

b. numero di discariche pari alla parte intera di $Y = \frac{V_{prio} - V_{cons}}{V_{conf}} \cdot N_{conf}$;

ove:

V_{cons} è il volume di Gnl cumulativamente consegnato dall'utente nell'anno termico A, e determinato tenendo conto di quanto stabilito ai successivi commi 11.2, 11.4 e 11.5;

V_{prio} è il volume di Gnl conferito al medesimo utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a e b;

V_{conf} è il volume di Gnl complessivamente conferito all'utente per l'anno termico A;

N_{conf} è il numero di discariche complessivamente conferite all'utente per l'anno termico A, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

11.2 Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl che l'utente non ha consegnato presso il terminale per effetto di eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione o rigassificazione, conformi a criteri e procedure uniformi, fissate nel codice di rigassificazione. A tal fine l'utente interessato è tenuto a segnalare tempestivamente all'impresa di rigassificazione ~~ed all'Autorità~~ tale evento, comunicando l'entità prevista della riduzione delle consegne di Gnl, la durata prevista, nonché le azioni messe in atto per limitarne gli effetti sulle consegne di Gnl e per rendere disponibili ad altri utenti la capacità di rigassificazione che risulterebbe inutilizzata.

11.3 L'impresa di rigassificazione, entro l'1 novembre successivo all'anno termico A, verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 11.1 e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne da comunicazione all'utente interessato ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi. È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM. L'impresa di rigassificazione conferisce la capacità resa disponibile ai sensi del comma 11.1, per gli anni termici successivi all'anno termico A, prioritariamente ai soggetti le cui richieste di conferimento non sono state interamente soddisfatte in applicazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei medesimi criteri. L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi.

11.4 Ai fini del conferimento di capacità di cui al comma 11.3 per l'anno termico successivo all'anno termico A, la capacità resa disponibile è determinata sulla base dei volumi dei consuntivi, relativamente ai mesi da ottobre ad agosto dell'anno termico A, e del programma delle consegne di Gnl per il mese di settembre del medesimo anno termico.

- 11.5 Il volume V_{cons} di cui al comma 11.1 include il volume di Gnl, oggetto della capacità resa disponibile dall'utente all'impresa di rigassificazione per il conferimento a terzi:
- per il mese M, anche se non conferita, entro il termine, stabilito nei codici di rigassificazione, che ne consenta il conferimento in tempo utile per la presentazione nel mese M-21 del relativo programma delle consegne;
 - successivamente al termine di cui al precedente alinea, nella misura in cui sia conferita a terzi.

Articolo 12

Corrispettivi per inosservanza della programmazione delle consegne di Gnl

- 12.1 Qualora lo scostamento annuale di un utente risulti superiore al 10% della somma S dei volumi di Gnl programmati in consegna per ciascun mese M dell'anno termico nel programma delle consegne definito il mese M-2, l'impresa di rigassificazione applica un corrispettivo pari a 4,5 euro/mc moltiplicato per la differenza fra lo scostamento annuale e il 10% della somma S .
- 12.2 L'impresa di rigassificazione definisce nel codice di rigassificazione i corrispettivi e gli indennizzi dovuti dagli utenti nei casi di inosservanza del programma mensile delle consegne del Gnl definito il mese M-1, commisurati alla corrispondente riduzione dell'efficienza del servizio in relazione ai vincoli gestionali del terminale.

Titolo 2

Tutela dei contraenti

Articolo 13

Risoluzione delle controversie

- 14.1 In caso di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione del contratto di rigassificazione, e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parti ricorrono all'Autorità per l'attivazione di una procedura di arbitrato secondo le modalità dalla stessa definite con proprio regolamento.

Articolo 14

Coordinamento fra imprese di rigassificazione e imprese di trasporto

- 14.1 L'impresa di rigassificazione sottoscrive accordi con le imprese di trasporto, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle attività di rigassificazione e di trasporto.

Parte 4

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 15
Adozione ed aggiornamento del codice di rigassificazione

[Abrogato]

Articolo 16
Disposizioni transitorie in materia di conferimento di capacità di rigassificazione

[Abrogato]

- ~~16.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 6, il conferimento di capacità per il servizio di rigassificazione continuativo per l'anno termico 2005/2006 si conclude entro l'1 ottobre 2005. A tal fine il termine per la presentazione delle relative richieste di conferimento è definito e pubblicato dall'impresa di rigassificazione assicurando la massima trasparenza e parità di trattamento fra gli utenti.~~
- ~~16.2 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 6, il conferimento della capacità di rigassificazione continuativa per il quinquennio che ha inizio l'1 ottobre 2007 si conclude l'1 agosto 2006; a tal fine le richieste di conferimento dovranno essere presentate all'impresa di rigassificazione entro l'1 luglio 2006.~~
- ~~16.3 Le disposizioni contenute agli articoli 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del presente provvedimento entrano in vigore dall'1 ottobre 2005.~~
- ~~16.4 Le condizioni generali di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione di Gnl valide per l'anno termico 2004/2005 per il terminale di Panigaglia restano in vigore sino all'approvazione del codice di rigassificazione ai sensi dell'articolo 15, ad eccezione di quelle incompatibili con il presente provvedimento, le quali cessano di produrre effetti dalla sua entrata in vigore.~~

Articolo 17
Pubblicazione ed entrata in vigore

- 17.1 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorità.